

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Finanze e Tesoro

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale

Audizione della Confedilizia – Documento depositato

Roma, 8 novembre 2011



1. Il quadro della fiscalità immobiliare

Secondo gli ultimi dati disponibili del Dipartimento delle Finanze, il gettito proveniente dalla tassazione degli immobili è stato, nel 2008, pari a 43,1 miliardi di euro.

La percentuale maggiore del gettito proviene dall'Ici (23,18%), seguita dall'Irpef e dall'Iva (che garantiscono un introito pressoché identico e concorrono insieme nella misura di circa il 40%), dall'imposta di registro, dalla tassa o tariffa rifiuti e dalle imposte ipotecaria e catastale. Seguono altre forme di imposizione che colpiscono gli immobili sotto diversi profili e che fanno confluire nelle casse di Stato, Regioni, Province e Comuni il restante 10% circa del gettito.

Sugli immobili gravano tributi di tipo patrimoniale (l'Ici, soppressa nel 2008 esclusivamente per le abitazioni adibite ad abitazione principale, e con esclusione delle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9, nonché la stessa Irpef nel caso degli immobili tenuti a disposizione, dei quali viene inciso un reddito meramente figurativo); reddituale (l'Irpef e relative addizionali comunali e regionali, nonché l'Ires); indiretti, sui trasferimenti (Iva, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e sulle donazioni). Ma il settore è colpito, direttamente o indirettamente, da un'altra serie di forme di imposizione che lo stesso Dipartimento delle Finanze inserisce nel computo: dall'Irap (in relazione ai fabbricati non strumentali) alla tassa o tariffa sui rifiuti; dall'imposta sostitutiva sui mutui al tributo provinciale per la protezione dell'ambiente. Arrivando poi a tributi come l'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica e l'accisa sul consumo di energia elettrica. Un elenco corposo, insomma, al quale dovrebbero essere aggiunti i contributi ai Consorzi di bonifica, di cui la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la natura tributaria.

2. L'incidenza del federalismo fiscale

Sulla fiscalità immobiliare ha recentemente inciso in modo particolare – e in sede di riforma fiscale non può non tenersene conto – il decreto legislativo in materia



di federalismo fiscale municipale (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, del quale il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato in via preliminare uno schema di decreto correttivo), da un lato devolvendo ai Comuni quote consistenti del relativo gettito e dall'altro attraverso due principali innovazioni: l'introduzione della "cedolare secca sugli affitti", regime sostitutivo opzionale di tassazione dei redditi da locazione abitativa, e la sostituzione dell'Ici – nonché dell'Irpef e delle relative addizionali concernenti gli immobili non locati – con la "imposta municipale propria" (Imu).

L'imposizione immobiliare, del resto, veniva indicata – unitamente alla compartecipazione all'Irpef e all'Iva – come la principale fonte di finanziamento delle spese dei Comuni già nella legge delega sul federalismo (l. 5 maggio 2009, n. 42).

L'Imu

Nonostante il dibattito che ha preceduto l'emanazione del decreto sul federalismo municipale avesse fatto registrare ripetuti preannunci dell'istituzione di una innovativa imposta sui servizi, la scelta finale è stata molto meno ambiziosa e ha condotto alla proposizione di una "rivisitazione" dell'Ici.

Si è insistito, insomma, su un'imposizione di tipo patrimoniale che, anche con l'avvento del federalismo fiscale, è destinata pertanto a rappresentare l'eccezione – limitata agli immobili – di un sistema tributario per il resto improntato al principio dell'imposizione reddituale.

Come per l'Ici, infatti, la base imponibile dell'Imu è costituita dal valore degli immobili, a sua volta fondato, per i fabbricati, sulle rendite risultanti in Catasto. Ma le rendite catastali, come più ampiamente spiegato *infra*, da vent'anni sono in sostanza l'espressione del valore degli immobili, e non del loro reddito.

Chiamata a pronunciarsi su tale incongruenza, la Corte costituzionale ha rilevato che, "nel momento in cui, per determinare tariffe di estimo e rendite catastali, si abbandona il tradizionale ancoraggio al reddito ritraibile e si privilegia il valore di mercato del bene, si opera una scelta procedimentale alla quale non è logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la loro



misura il reddito effettivo, sicché imposte ordinarie, che a tali rendite si rifacessero, porterebbero ad una sostanziale progressiva erosione del bene".

Se le anticipazioni relative ai contenuti dello schema di decreto correttivo sopra citato saranno confermate, il quadro della fiscalità immobiliare scaturente dalla normativa in materia di federalismo fiscale municipale risulterà ulteriormente aggravato, sia dal punto di vista dell'entità del carico fiscale sia da quello del contrasto con i principii costituzionali.

In specie, l'ipotesi dell'introduzione nell'ordinamento italiano di un tributo collegato a servizi indivisibili, per di più avente come base imponibile il valore catastale degli immobili, troverebbe nella Confedilizia – qualora fosse confermata – una ferma opposizione, fondata su ragioni di equità e di civiltà giuridica prima ancora che di tutela dei diritti proprietari.

La rinnovata imposta di scopo comunale

Il decreto sul federalismo municipale prevede anche una nuova impostazione – nel senso di un ampliamento delle sue possibilità di applicazione e di un appesantimento del relativo carico fiscale – di un altro tributo gravante sulla sola proprietà immobiliare, trattandosi in sostanza di una addizionale all'Ici: l'imposta di scopo introdotta con la Finanziaria 2007.

Le novità disposte con il decreto sul federalismo municipale sono le seguenti: individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle già previste; aumento, da 5 a 10 anni, della durata massima di applicazione dell'imposta; possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare (anziché il precedente 30%).

Per effetto delle modifiche apportate, l'imposta di scopo comunale non solo sarà doppia rispetto a quella originaria (ciò che si verifica con il raddoppio della durata della sua applicazione), ma sarà verosimilmente utilizzata da un crescente numero di Comuni per via della possibilità di finanziare interamente con essa le opere da realizzare. Scelta della cui costituzionalità potrebbe dubitarsi, posto che alla copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche comunali era e sarà chiamata



solo una categoria di contribuenti, quella dei proprietari di casa, in molti casi neppure residenti nel Comune in cui si trova il loro immobile e quindi impossibilitati ad esercitare il voto nei confronti degli amministratori locali. Il tutto per l'effettuazione di opere, all'evidenza, di cui non sarebbe certo la sola categoria a beneficiare.

Quanto sopra esposto rende evidente come qualsiasi ipotesi di riforma fiscale non possa prescindere – in particolare con riferimento alla fiscalità immobiliare – dai contenuti della normativa emanata ed emananda in materia di federalismo fiscale.

3. Le ipotesi di tassazione patrimoniale

Introduzione di un'imposta patrimoniale

Da molte parti è stata proposta l'introduzione nell'ordinamento italiano di una imposta patrimoniale: da alcuni sollecitata in via ordinaria, da altri quale forma impositiva straordinaria; per alcuni da applicarsi sia sul patrimonio immobiliare sia su quello mobiliare, per altri da limitarsi a quello immobiliare (sul quale un'imposta patrimoniale, come visto, grava già a livello locale, a parte l'imposizione sullo stesso patrimonio di tipo reddituale, di fonte erariale).

Al proposito, la Confedilizia non può che ribadire il proprio convincimento che un'imposta di carattere patrimoniale non sia conforme al principio costituzionale della capacità contributiva (cfr. "Per un'imposta comunale unica sulla rendita dei fabbricati e una tassa sui servizi comunali", *Confedilizia edizioni*).

Il tributo che afferisca al patrimonio è, per definizione, insensibile alla produttività dell'oggetto tassato.

Il contribuente attinge proprio dal reddito, che il cespite produce, i mezzi monetari necessari e sufficienti per estinguere l'obbligo fiscale.



Tuttavia, la descritta operazione empirica, che di fatto – sia pure obliquamente – può ridurre ad equità la tassazione patrimoniale, diviene impossibile se il cespite è, per qualsiasi ragione, infecondo.

In tal caso, mancando la fonte di finanziamento, l'imposta sul cespite genera una sua sostanziale e progressiva sottrazione, costringendo il contribuente a tradurre in moneta l'oggetto imponibile. Che è di fatto trasferito a poco a poco all'Erario.

Né si può seriamente affermare che i mezzi finanziari indispensabili per fronteggiare il tributo patrimoniale possono comunque essere ottenuti da altre fonti reddituali. Innanzitutto queste possono mancare; in secondo luogo, una relazione così evanescente e aleatoria non può certo essere conforme al principio costituzionale della capacità contributiva.

L'ipotesi di introduzione di un'imposta patrimoniale non trova giustificazione neppure se motivata dalla situazione di crisi finanziaria in essere e dai rischi derivanti dall'ingente debito pubblico italiano.

Anzitutto, l'Unione europea non ha inserito tale misura fra quelle espressamente richieste al Governo italiano ai fini della sostenibilità dei conti pubblici. Inoltre, è necessario che l'Italia rispetti il Programma nazionale di riforma (Pnr) inviato dal Governo all'Unione europea, e da questa approvato; testo che non prevede l'imposizione di alcuna forma di patrimoniale (dopo l'eliminazione di ogni riferimento alla tassazione della proprietà in quanto tale, riferimento in ordine al quale la Confedilizia aveva espresso la propria contrarietà).

Non va poi sottaciuto che l'introduzione di un'imposta patrimoniale avrebbe effetti devastanti sul piano psicologico, scoraggiando – al pari di ogni nuova forma di tassa – la fiducia degli investitori.

All'opposto di qualsiasi forma di imposizione di tipo patrimoniale, la Confedilizia propone invece che nell'ordinamento italiano sia introdotto il principio stabilito dal *Bundesverfassungsgericht*, l'equivalente tedesco della Corte costituzionale italiana, in una sentenza del 22 giugno 1995: "Il prelievo fiscale trova il proprio limite costituzionale nella capacità di reddito del patrimonio".



Aumento delle "rendite" catastali

Fra le proposte avanzate nell'ultimo periodo vi è anche quella di un aumento generalizzato delle rendite catastali.

Al proposito, deve subito rilevarsi che un provvedimento che disponesse l'aumento delle rendite catastali imporrebbe un immediato ricorso alla Corte costituzionale.

Deve infatti sottolinearsi che le attuali rendite catastali non rappresentano il reddito degli immobili. Ciò, nonostante che la legge primaria in materia catastale (il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142) – tuttora vigente – ponga a fondamento delle rendite catastali il "reddito lordo", rappresentato dal "canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare". Da vent'anni a questa parte, infatti, il "reddito medio ordinario ritraibile dagli immobili" che costituisce la tariffa d'estimo non viene (come sempre avveniva prima del '90) rilevato sul territorio, ma viene invece calcolato applicando ai valori immobiliari rilevati, coefficienti – validi per l'intero territorio nazionale – a suo tempo stabiliti in modo aprioristico a livello centrale (1 per le abitazioni, 2 per gli uffici, 3 per i negozi). In sostanza, una costruzione totalmente astratta e artificiosa (e quindi, quanto al reale reddito, del tutto innattendibile).

Tale sistema è stato solo "provvisoriamente" (essendo in allora in vigore una delega per la riforma fiscale e in vista dell'attuazione della stessa) dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale, siccome sistema che tassa i valori e non i redditi (come vorrebbe invece il nostro ordinamento fiscale).

Inoltre, non può non sottolinearsi che le aliquote dell'Ici vennero fissate proprio ben sapendo che i valori accertati erano quelli del biennio 1988-89 e quindi in relazione al loro ammontare.

Ciò premesso quanto alla legittimità di un intervento sulle rendite catastali, deve evidenziarsi che un aumento delle stesse comporterebbe una serie di conseguenze di portata ben più ampia rispetto a quella immediatamente percepibile (maggiori entrate, specie per i Comuni).



Non solo, infatti, tale intervento determinerebbe un diretto aumento della tassazione in capo ad alcune categorie di cittadini (proprietari di “abitazioni principali” di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, proprietari di immobili concessi in locazione, proprietari di altri immobili abitativi, proprietari di immobili ad uso non abitativo, locati o meno), ma esso causerebbe in molti casi effetti economici rilevanti anche nei confronti dei cittadini che siano proprietari della sola casa di abitazione.

Infatti, nonostante il reddito della “prima casa” sia esente (tranne che per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), esso confluisce nel reddito complessivo del soggetto, che è il parametro utilizzato – sovente attraverso l'utilizzo degli indicatori Isee e Ise – per l'ottenimento di tutta una serie di agevolazioni e di prestazioni di natura sociale e assistenziale. A titolo di esempio, si segnalano le seguenti:

- spettanza assegni familiari
- riduzione delle rette degli asili nido
- riduzione delle rette delle case di cura per anziani
- agevolazioni per utenze gas, telefono, elettricità
- esenzione dai ticket sanitari
- riduzione delle tasse universitarie.

Reintroduzione dell'Ici sulla “prima casa”

Da altre parti è stata invece avanzata l'ipotesi della reintroduzione dell'Ici sull'abitazione principale (soppressa, come detto, nel 2008 per le abitazioni adibite ad abitazione principale, con esclusione delle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9).

Al proposito, deve anzitutto ricordarsi che nella delega al Governo in materia di federalismo fiscale si prevedeva – fra i principii e criteri direttivi ai quali avrebbero dovuto conformarsi i decreti legislativi di cui si disponeva l'emanazione – che le spese dei Comuni relative alle funzioni fondamentali avrebbero dovuto essere finanziate da una o più delle seguenti fonti: “dal gettito derivante da una comparteci-



pazione all'Iva, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126" (art. 12, c. 1, lett. b), l. n. 42/2009).

Nel merito, valgono le considerazioni fatte a proposito dell'Imu, della proposta di introdurre un'imposta patrimoniale nonché dell'ipotesi di aumento delle rendite catastali. Tornare a colpire tutte le "prime case" non farebbe che accentuare un'iniquità insita nell'impostazione stessa del tributo, fondato su un presupposto patrimoniale anziché reddituale.

4. La "clausola di salvaguardia"

La "clausola di salvaguardia" contenuta nella manovra di luglio, come modificata dalla manovra di agosto, prevede la riduzione – del 5% a partire dal 2012 e del 20% a partire dal 2013 – di tutti i 483 regimi "agevolativi" previsti dalla tabella allegata alla manovra di luglio, a meno che entro il 30 settembre 2012 non siano adottati "provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

Dal canto suo, il disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale – all'esame della Camera dei Deputati – prevede che "il Governo è delegato ad eliminare o ridurre in tutto o in parte i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale" di cui all'allegato 1 allo stesso disegno di legge, fatta eccezione per i regimi introdotti



ti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea.

Nella lettera di intenti all'Unione europea, il Governo afferma che il disegno di legge delega sulla riforma fiscale e assistenziale sarà approvato entro il 31 gennaio 2012, “quindi con tempi compatibili all’emanazione dei provvedimenti delegati entro il 2012”. Nel medesimo documento, il Governo spiega – a proposito della citata clausola di salvaguardia – che, “qualora la delega non fosse esercitata entro il 30 settembre 2012 o le nuove disposizioni fiscali e assistenziali non siano in grado di garantire un sufficiente effetto positivo sul deficit (almeno 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi a partire dal 2014), si avrà una riduzione automatica delle agevolazioni fiscali che garantirà comunque il raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Viceversa, se la delega verrà esercitata entro il termine e le nuove disposizioni garantiranno effetti di risparmio almeno pari a quelli previsti, non si procederà dunque al taglio automatico delle agevolazioni”.

La Confedilizia ritiene indispensabile che si proceda al più presto all’individuazione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali. Se, infatti, l’individuazione e la successiva eliminazione o riduzione delle “sovrapposizioni” di cui sopra saranno sollecitate, sarà possibile, visti i risultati complessivi ai quali tale azione porterebbe, verificare già prima del 2012 quanto sia necessario incidere con la ben più complessa azione di riordino della spesa in materia sociale, e così assicurare in tempi brevi la non applicazione per il 2012 del taglio lineare del 5%.

Pertanto, come la Confedilizia ha avuto modo di far presente anche in sede di partecipazione ai lavori dei Gruppi di lavoro per la riforma fiscale istituiti dal Ministro dell’economia e delle finanze (in particolare, in quello dedicato alla “erosione fiscale”), nell’elenco allegato alla manovra di luglio avrebbero dovuto essere comprese – ai sensi dell’art. 21, comma 11, lettera a), della l. 31 dicembre 2009, n. 196 – le sole disposizioni “recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con



l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti”.

Ciononostante, nell'elenco allegato al provvedimento di luglio – così come in quello allegato al disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale – figurano una serie di disposizioni che non costituiscono affatto regimi agevolativi.

A titolo esemplificativo, e limitandosi al solo settore immobiliare, nell'elenco è presente – oltre all'esenzione Irpef per l'abitazione principale – la norma sull'abbattimento del 15% del canone di locazione ai fini Irpef, che è una deduzione forfettaria delle spese. Misura che – qualora non si intervenga in tempo utile – subirà il taglio del 5 e del 20% insieme, fra l'altro, con la detrazione Irpef del 36% e con la detrazione Irpef/Ires del 55%, relative rispettivamente alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi per il risparmio energetico, nonché con la deduzione del 30% per i contratti di locazione agevolati a canone calmierato.

5. Problemi aperti in materia di Catasto

Considerata l'importanza delle risultanze catastali ai fini dell'applicazione di una serie di tributi gravanti sugli immobili, la riforma fiscale deve costituire l'occasione per affrontare e risolvere alcuni problemi di rilevante portata che affliggono il settore catastale, di seguito illustrati partitamente.

Unità immobiliari tipo

L'art. 7 del d.p.r. n. 1142/1949, dispone che, determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa, gli uffici catastali procedano “al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese”.

Il successivo art. 9 prevede che per ciascuna zona censuaria venga compilato “un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata



divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe”.

L’art. 61, sempre del citato provvedimento, prevede infine il confronto con le unità tipo ai fini del classamento delle singole unità immobiliari.

Considerato che il classamento delle singole unità immobiliari produce dirette conseguenze in termini di tassazione delle stesse, con riferimento a tutti i tributi fondati sulle risultanze catastali, si pone il problema della conoscibilità – da parte di contribuenti e professionisti – delle unità tipo individuate per le singole zone censuarie. Conoscibilità attualmente non assicurata.

Procedura Doc-fa

Per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto è previsto da tempo l’utilizzo della procedura Doc-fa, consistente in un programma informatico realizzato dall’Agenzia del territorio e utilizzato dai professionisti per le denunce di accatastamento e di variazione catastale dei fabbricati.

Con tale modello si possono presentare al Catasto:

- dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento);
- denunce di variazione;
- denunce di unità afferenti ad enti urbani.

Il programma in questione procede in modo automatico al classamento delle unità immobiliari, sulla base dei dati immessi dai professionisti. Ma né i professionisti incaricati né, tantomeno, i proprietari delle unità immobiliari, hanno la possibilità di conoscere i criteri con i quali il programma Doc-fa elabora i dati immessi nello stesso, attraverso i quali si perviene al classamento. Con la conseguenza di una evidente mancanza di trasparenza delle procedure catastali.

È dunque necessario che vengano resi noti i criteri attraverso i quali la procedura Docfa elabora i dati immessi nel programma dai professionisti, pervenendo al classamento delle unità immobiliari.



Contenzioso catastale

Nell'ambito della tutela del contribuente in campo catastale c'è un vuoto inaccettabile.

Ci si riferisce al fatto che le tariffe d'estimo (che vengono approvate con decreto ministeriale e che – applicate ai singoli immobili così come inquadrati, in sede di classamento, nelle loro proprie categorie e classi – determinano la rendita, cioè la base imponibile delle imposte per case, negozi ed uffici) non sono impugnabili che per vizi di legittimità, avanti la giustizia amministrativa.

I Tribunali amministrativi, avendo in tema solo i poteri tipici della giurisdizione di legittimità, non hanno infatti la possibilità di sindacare gli aspetti tecnici e fattuali delle attività amministrative inerenti il Catasto.

Al contribuente, insomma, non è dato di far controllare da alcun giudice la congruità degli estimi; ciò che – all'evidenza – maggiormente interessa il contribuente medesimo, posto che dalle tariffe d'estimo discendono le rendite catastali e, quindi, le imposte.

L'individuazione ad opera del legislatore di un giudice competente nel merito per gli estimi fa semplicemente applicazione di principii tipici di uno Stato di diritto. E si impone, quindi, in uno Stato che voglia rimanere, ed essere considerato, tale.

Valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare

L'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia del territorio rileva le quotazioni dei valori di compravendita e dei canoni di locazione degli immobili a destinazione residenziale, commerciale, produttiva, terziaria. Quotazioni che costituiscono la base di valutazioni effettuate dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'applicazione di diversi tributi.

Gli elementi economici che costituiscono la banca dati dell'Omi – e il cui collegamento al Catasto è di tutta evidenza – vengono approvati da una “Commissione interna” di validazione appositamente istituita presso ciascun ufficio periferico.

Considerata l'importanza delle quotazioni rilevate dall'Agenzia del territorio, si rende necessario garantire trasparenza alle stesse. Allo scopo, potrebbe essere mu-



tuato il sistema attualmente vigente in campo tributario per gli studi di settore, i quali – prima di essere approvati – vengono sottoposti all’esame di una Commissione di esperti (prevista da uno specifico decreto ministeriale), formata da rappresentanti delle organizzazioni economiche e degli ordini professionali. Commissione che – del tutto estranea all’Amministrazione – esprime volta per volta un parere in merito alla idoneità degli studi a rappresentare la realtà economica cui si riferiscono, procedendo all’approvazione o meno degli stessi.